

<b>Comune di Trezzano Rosa</b> Provincia di Milano	<b>C.C.</b>	Numero <b>52</b>	Data <b>28/12/2023</b>
<b>OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ESERCIZIO 2023 - EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 POSSEDUTE AL 31.12.2022</b>			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 21:00 , nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de Il Sindaco Diego Cataldo il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	CATALDO DIEGO	SI	
2	LIMONTA ADELIO	SI	
3	GRATTIERI DANIELE	SI	
4	PENNONE MARIA PIERA	SI	
5	SECCIA RAFFAELLA	SI	
6	CONFALONIERI ERNESTO	SI	
7	VERDERIO VALERIANO		SI
8	FORMISANO RITA		SI
9	CONTI LAURA	SI	
10	FUMAGALLI SIMONE FRANCESCO PAOLO		SI
11	LAZZARINI FRANCA	SI	

PRESENTI: 8 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Nunzia Francesca Tavella

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato e rispettato l'art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, C.C. 16 del 26/04/2022, riguardante le sedute svolte in videoconferenza o in forma mista;

Il Sindaco illustra l'argomento;

Vista la proposta riportata in calce;

Visti i pareri espressi, agli atti, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Partecipanti n. 8 Consiglieri, di cui 7 in presenza e 1 in videoconferenza (Conti Laura)

Votanti n. 8

Astenuti: nessuno

Con voti favorevoli n. 8

Contrari: nessuno,

voti legalmente espressi in forma palese e proclamati dal Sindaco,

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta menzionata.

Proposta di Delibera n. 62 del 18/12/2023

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ESERCIZIO 2023 - EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 POSSEDUTE AL 31.12.2022**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

2023/IV.5.1

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 241 del 07.08.1990 e smi;
- l'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consigliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il D.Lgs. 175/2016 (modificato con D.Lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che:

- l'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. obbliga le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, l'analisi dell'assetto complessivo delle società direttamente o indirettamente partecipate, predisponendo, nei casi previsti dal comma 2 di detto articolo, piani di razionalizzazione corredati da apposita relazione tecnica.
- La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato nel surrichiamato TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- I criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinario ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi continuano ad applicarsi le linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR:
  1. La ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
  2. Gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta;
  3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni di riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;

Premesso che:

- la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;
- inoltre, l'art. 20 comma 2 del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:
  - o che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
  - o che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate e di enti strumentali;
  - o che nel triennio precedente abbiano conseguito fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
  - o in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - o qualora ci sia necessità di contenimento dei costi di funzionamento o aggregare società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del TUSPP;
- la Legge 145/2018 (aggiungendo l'art. 24 del TUSPP il comma 5 bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati nel TUSPP;
- il comma 3 bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto alla Legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017 – 2019;
- non risulta che il legislatore ad oggi abbia confermato la suddetta sospensione;

Premesso che:

- Regioni e Province autonome, Enti locali, CCIA, Iniversità, Istituti di Istruzione Universitaria e Autorità portuali, nel 2015 hanno licenziato il Piano Operativo di razionalizzazione (commi 611 e 612 articolo 1 della Legge 190/2014; tale provvedimento è stato approvato con deliberazione n. 14 del 05.05.2015;
- L'art. 24 TUSPP nel 2017 ha imposto la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato con deliberazione n. 33 del 03.10.2017;
- Il primo provvedimento di Razionalizzazione periodica del 2018 è stato approvato con deliberazione n. 43 del 20.12.2018;

- Mentre per gli esercizi 2019 2020 2021 e 2022 l'organo consigliere ha provveduto alla Razionalizzazione con le deliberazioni n. 42 del 19.12.2019, n. 35 del 29.12.2020, n. 41 del 28.12.2021 e n. 58 del 21.12.2022;
- Pertanto, dopo tali interventi di revisione l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
  - o C.A.P. HOLDING S.P.A
  - o CEM AMBIENTE S.P.A
  - o ATES S.R.L.

Premesso che:

- Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Ragioneria ha predisposto la Ricognizione Periodica allegato A) alla presente in parte integrante e sostanziale;
- Ricognizione che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TUSPP, intende fare proprio ed approvare;
- La Ricognizione è completata dalla Relazione sullo Stato di Attuazione del provvedimento riferito al 2022;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

1. DI RICHIAMARE quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. DI APPROVARE l'atto di ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Trezzano Rosa alla data del 31.12.2022, come risultante dalla relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Trezzano Rosa alla data del 31.12.2022, come risultante dalla relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. DI INCARICARE gli uffici e servizi comunali competenti di predisporre gli atti conseguenti per l'attuazione di quanto deliberato con il presente provvedimento, inclusi:

- l'invio di copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- la comunicazione al MEF dell'esito della ricognizione delle partecipazioni e della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente, in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e alle direttive ANAC in materia.
6. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta specifici riflessi contabili e/o patrimoniali diretti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Diego Cataldo  
*(Atto sottoscritto con firma digitale)*

Il Segretario  
Nunzia Francesca Tavella  
*(Atto sottoscritto con firma digitale)*